

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 36 “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”
(Parere ex articolo 91 R.I.);

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento
dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Renzo Marinelli

IL COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE

Vista la proposta di legge n. 36/21, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”;

Udito il relatore dell'atto consigliere Andrea Assenti;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla clausola valutativa di cui all'articolo 11 della proposta di legge n. 36/21.

Il Presidente
F.to Jessica Marcozzi

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 36/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti», nel testo approvato dalla II Commissione in data 3 giugno 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.81 del 4 giugno 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Alessia Ciaffi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 18 giugno 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 18 giugno 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 è inserita la seguente:

"f bis) Iniziative volte a garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in occasione della stipula dei contratti di servizio degli enti locali;"

b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 la parola "soppressa" è sostituita dalla seguente: "identica";

c) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"d) le associazioni dei consumatori che possiedono i requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento possono realizzare le loro attività anche presso locali messi a disposizione dagli enti locali;"

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE

In relazione alla proposta di legge n. 36/2021 “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”, le associazioni dei consumatori iscritte al CRCU sono state udite dalla II Commissione permanente Sviluppo economico, formazione professionale e lavoro, affari europei ed internazionali, settore primario in data 27/05/2021. Sei delle sette associazioni iscritte al CRCU (Adoc Marche, Adiconsum Marche, Cittadinanza Attiva delle Marche, Federconsumatori Marche Mdc ed Udicon Marche) hanno redatto un documento con le richieste di modifica che di seguito viene allegato. In data 03/06/2021, la II Commissione ha predisposto una proposta di propria competenza che ha modificato il testo originale e ha recepito alcune delle richieste contenute nel nostro documento. Le associazioni dei consumatori considerano positivamente la pdl n. 36/2021 in quanto chiarisce ed integra le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti vigenti nella Regione Marche.

Quindi, la proposta preliminare di parere che presentiamo al CREL ci trova favorevoli con modificazioni specificatamente formulate:

Art. 2 – le associazioni ribadiscono la necessità di inserire tra gli obiettivi della Regione Marche un nuovo punto tra il punto f) e g): “Iniziative volte a garantire la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in occasione della stipula dei contratti di servizio degli enti locali”.

La richiesta trova ancora maggiore motivazione in quanto la II Commissione ha modificato il testo originale ed ha inserito tra i programmi di attività che il CRCU può proporre, articolo 6, comma 2, lettera c bis): “promozione ed attivazione delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in occasione della stipula di contratti di servizio degli enti locali che prevedono il pieno coinvolgimento e partecipazione delle associazioni dei consumatori”.

Le associazioni ritengono necessario, al fine di consentire la piena applicazione della norma, un richiamo tra gli obiettivi di riferimento in modo da definire un riallineamento tra i compiti assegnati al Comitato all’articolo 6 e gli obiettivi definiti all’articolo 2.

Art. 5 – La II Commissione, in sede di elaborazione del testo, ha predisposto la soppressione della lettera f) che nello specifico prevedeva tra i compiti del CRCU: “esprime parere consultivo sui criteri di erogazione dei contributi previsti all’articolo 8”. Si sottolinea, anche alla luce della consolidata esperienza nel funzionamento del CRCU, che il parere consultivo ha fornito sempre uguale indicazione sia alla Giunta regionale sia alla struttura organizzativa regionale competente per definire i criteri di ripartizione dei contributi da erogare a favore delle associazioni dei consumatori. Quindi, si propone il reinserimento della lettera f) come nella proposta di legge originaria.

Art.7 - comma 2, lettera d), si propone la seguente formulazione: “le associazioni dei consumatori che possiedono i requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento possono realizzare le loro attività anche presso locali messi a disposizione dagli enti locali”.

Si vuole evitare che la precedente formulazione possa creare disorientamento all’interno di un quadro ben definito. Le associazioni dei consumatori sono favorevoli ad un coinvolgimento degli enti locali finalizzato ad un più esteso presidio del territorio e ad un ampliamento dei servizi forniti alla cittadinanza. Si ritiene che la possibilità sia concessa, in collaborazione con gli enti locali interessati, ai soggetti che hanno i requisiti ma questa opportunità deve essere concessa a chi ha già i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei consumatori.

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 36 a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti”

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La presente proposta legislativa è volta a promuovere e riconoscere la più ampia tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali di beni e servizi, innovando una materia che in ambito regionale era stata disciplinata nel 2009.</p> <p>L'enunciazione di tali diritti in capo ai consumatori trova il suo fondamento nella normativa di matrice europea.</p> <p>Riferimenti specifici alla protezione dei consumatori sono contenuti nell'articolo 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ove si prevede che nella definizione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.</p> <p>Si osserva peraltro che l'articolo 169 del TFUE è dedicato alla protezione dei consumatori, in particolare alla tutela della loro salute, sicurezza, interessi economici nonché alla promozione del diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.</p> <p>Altro importante riferimento normativo è rinvenibile nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 38) ove si legge che “nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori”.</p> <p>In attuazione di tali obiettivi sono state emanate nel tempo numerose direttive puntualmente recepite dal nostro ordinamento, tra cui la fondamentale Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (c.d. consumer rights). Tale direttiva, all'articolo 2, introduce alcune nozioni chiave fedelmente trasposte nell'ordinamento interno (Codice del consumo), in coerenza con l'obiettivo di un'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi tra gli Stati dell'Unione, che dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica a vantaggio dei consumatori e utenti.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta in esame reca principalmente disposizioni in materia di “commercio”, ricondotta alla competenza legislativa residuale delle Regioni ex articolo 117, quarto comma, Cost.</p>

	<p>Nella stessa proposta possono poi riscontrarsi ulteriori ambiti materiali quali la tutela della salute e della concorrenza.</p> <p>Premesso che nel nostro ordinamento costituzionale manca un esplicito riconoscimento e garanzia dei diritti dei cittadini nella loro veste di consumatori e utenti, si osserva che con la proposta di legge in esame la Regione persegue l'obiettivo di un maggior livello di protezione dei consumatori, quali soggetti deboli del mercato, e si adopera per la rimozione delle diseguaglianze di fatto che tale situazione comporta, in armonia con l'articolo 3 Cost.</p> <p>Pari fondamento costituzionale, con riferimento al principio di cui all'articolo 41, secondo comma, Cost., ha anche l'obiettivo della proposta di legge volto a garantire un'efficace informazione per la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, nonché quello di regolamentare le attività imprenditoriali anche promuovendo l'adozione di codici di condotta (articolo 2), disponendo tale principio costituzionale che la libertà di iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.</p> <p>Continuando nella panoramica delle fonti e ribadito che la materia è ricondotta alla competenza residuale delle Regioni, si osserva che il legislatore nazionale è comunque intervenuto nella materia stessa attraverso un atto legislativo di codificazione e cioè con il Codice del consumo approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il quale, ampiamente novellato, recepisce la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione europea negli ultimi decenni.</p> <p>Il Codice del consumo dedica l'intero titolo II alle "Informazioni ai consumatori", dove l'informazione e l'educazione del consumatore è configurata come un diritto autonomo, in piena armonia con la proposta legislativa in esame ed in particolare con quanto previsto all'articolo 9, il quale prevede programmi di educazione non solo nei contesti tradizionali volti all'apprendimento ma anche nella più ampia prospettiva dell'educazione permanente e formazione continua.</p> <p>La proposta appare coerente anche con le disposizioni del Codice relative allo sviluppo dell'associazionismo, laddove all'articolo 1 indica tra le finalità quella di favorire, giustappunto, ogni forma di associazionismo fra i consumatori e gli utenti del territorio regionale, riconoscendone espressamente la funzione sociale connotata da una maggiore rappresentatività.</p> <p>In tale ottica, il progetto di legge stabilisce altresì, all'articolo 4, che l'iscrizione di un'associazione dei consumatori nell'apposito Registro regionale comporta l'integrazione della composizione dell'organismo denominato "Comitato regionale dei consumatori e degli utenti", già istituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti), in relazione al quale si prevede peraltro un ampliamento delle funzioni consultive e propositive.</p>
<p>Analisi della compatibilità</p>	<p>L'intervento normativo appare pienamente compatibile con le disposizioni dello Statuto regionale, con particolare riferimento</p>

<p>dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>all'articolo 4, comma 3, il quale statuisce che la Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge innova una materia che la Regione aveva disciplinato con legge regionale 23 giugno 2009, n. 14, che viene conseguentemente abrogata.</p> <p>La proposta di legge appare inoltre coerente con le disposizioni contenute nella legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) che riconosce tra le sue finalità la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché forme di consultazione delle medesime associazioni.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Sebbene, in armonia con i principi di semplificazione normativa, le modifiche introdotte dalla proposta si sarebbero potute inserire nel testo vigente, la proposta di legge appare sostanzialmente in linea con i criteri di tale semplificazione, in quanto disciplina in maniera organica un settore omogeneo e la ripartizione delle materie all'interno dell'atto è operata assicurando il carattere omogeneo di ciascuna partizione.</p>

REAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1

(Oggetto)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2

(Obiettivi)

L'articolo contiene l'elenco delle azioni regionali da attuare per raggiungere lo scopo di tutelare i consumatori utenti ma soprattutto con questo articolo si intende stabilire la funzione fondamentale di una corretta educazione al consumo consapevole finalizzato alla formazione del consumatore del domani.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3

(Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive)

L'articolo istituisce l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive. Detto osservatorio ha la finalità di esaminare l'andamento dei prezzi e delle tariffe finalizzato a dare un contributo importante per politiche di contenimento degli stessi e permettere politiche finalizzate a realizzare strumenti efficaci di difesa del cittadino soprattutto quello più debole.

Il comma 4 prevede la possibilità di finanziare borse di studio e di lavoro proprio per le attività dell'osservatorio.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse dell'Unione europea, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 6 sancisce la completa gratuità della partecipazione all'osservatorio.

Articolo 4

(Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

L'articolo istituisce il CRCU che ha un ruolo importante nelle politiche regionali a favore della tutela dei consumatori. Un comitato costituito principalmente dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori che operano e svolgono la loro attività principalmente nelle regioni.

Il comma 8 sancisce la completa gratuità della partecipazione al comitato. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 5

(Compiti del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

L'articolo stabilisce in modo preciso i compiti del CRCU che vanno dai pareri sugli atti amministrativi della Giunta regionale e della commissione regionale competente volti a favorire la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, a garantire gli strumenti di conciliazione nonché a proporre studi, ricerche ed indagini in materia di tutele.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 6

(Associazioni dei consumatori e degli utenti)

L'articolo riconosce il ruolo sociale delle associazioni dei consumatori iscritti al registro regionale e stabilisce il ruolo che dovranno avere nella società civile; in particolare, stabilisce i loro compiti di elaborare programmi, progetti di attività. I compiti attribuiti alle associazioni non comportano, per le medesime, aggravii in termini organizzativi in quanto rientra tra le attività che già svolgono.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 7

(Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

L'articolo istituisce il registro regionale delle associazioni dei consumatori che saranno riconosciuti dalla regione Marche e stabilisce puntualmente i requisiti per ottenere l'iscrizione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 8

(Contributi alle associazioni)

L'articolo statuisce i contributi a sostegno delle associazioni di consumatori iscritti al registro regionale per la realizzazione di programmi e progetti e stabilisce che la Giunta regionale dovrà fissare criteri e modalità.

Per l'anno 2022, con questa legge, si autorizzano contributi per il finanziamento degli interventi disciplinati da questo articolo per 60.000,00 euro, importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2021/2023.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140210015	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI - CNI/15	60.000,00	Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023 interamente disponibile

Questi interventi possono essere finanziati anche con le risorse comunitarie e statali in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da contabilizzare nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Articolo 9

(Informazione e formazione)

L'articolo 9 stabilisce che la Regione Marche può sostenere progetti rivolti al sostegno di programmi informativi e di sensibilizzazione dei consumatori utenti.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 10

(Collaborazioni e sinergie con altri soggetti)

L'articolo 10 prevede la possibilità che la Regione possa attivare collaborazioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali che si renderanno disponibili da iscriverne anche in corso d'anno nella Missione 14, Programma 2, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 11

(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 12 contiene la norma finanziaria.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse comunitarie compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l'anno 2022 il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 8 per 60.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Il comma 3 stabilisce che gli altri interventi previsti da questa legge verranno avviati a seguito della idonea contabilizzazione delle assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), delle assegnazioni statali e delle eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 4 stabilisce che anche gli interventi previsti dall'articolo 8 potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), statali e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 5 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico dello stanziamento già iscritto, per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 2, Titolo 1, capitolo 2140210015 che presenta la necessaria disponibilità.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2022	Nota
Missione 14 Programma 2 Titolo 1	2140210015	INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI - CNI/15	60.000,00	Già iscritto con Bilancio di previsione 2021 / 2023 interamente disponibile

Il comma 6 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al bilancio di previsione.

Il comma 7 modifica, azzerandola, l'autorizzazione di spesa del 2022 per la legge regionale 14/2009 della Tabella A allegata alla legge regionale 54/2020 (Bilancio di previsione 2021/2023).

Il comma 8 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 13 fa riferimento alle disposizioni transitorie stabilendo:

- che le associazioni già iscritte al registro con la legge regionale 14/2009 continuano nel rispetto dei nuovi criteri;
- i termini per la composizione del nuovo CRCU.

Inoltre chiarisce utilizzo dello stanziamento 2021 per procedimento avviato con la l.r. 14 /2009.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 14

(Abrogazione)

L'articolo abroga la legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.